

TRIBUNALE DI UDINE

sezione civile

Successivamente oggi 19.3.2013, ore 12.35 (per il prolungarsi delle precedenti udienze), davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile innestata nel procedimento già iscritto al n° 5831/10 R.A.C.C., promossa da

- **il sig. (A)**, con gli avvocati,

contro

- **(B) S.p.A.**, con l'avvocato,

avente ad oggetto: **dichiarazione di inefficacia di sequestro conservativo (art. 669-novies c.p.c.)**,

sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato; per parte resistente, l'avvocato.

Parte ricorrente così precisa le conclusioni: "Come in ricorso di data 21.7.2011". Parte resistente così precisa le conclusioni: "Come in 'memoria di costituzione e replica'." Deposita copia del lodo pronunciato nel giudizio arbitrale il 6.12.2012. Le parti discutono la causa. L'avvocato (di B S.p.A.) dimette nota spese, mentre l'avvocato (del sig. A) si rimette al giudice per l'eventuale liquidazione delle spese.

Quindi il giudice, ritiratosi in camera di consiglio e poi richiamate le parti, pronuncia la seguente

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Si tratta di una controversia in ordine all'inefficacia di un sequestro conservativo che "(B) S.p.A." a suo tempo chiese ed ottenne (in fase di reclamo) nei confronti del sig. (A).

Quest'ultimo ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 669-*novies* c.p.c. sostenendo che il giudizio arbitrale pacificamente avviato da "(B) S.p.A." (e dalla consociata "(C) S.p.A.") non sarebbe idoneo a soddisfare l'adempimento dell'onere della ricorrente – a pena di inefficacia del sequestro – di instaurare il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare. Ciò in quanto "(B) S.p.A." non sarebbe parte dell'accordo 15.7.2010 con cui il sig. (A) assunse l'obbligo di effettuare il pagamento a tutela del quale è stato emesso il sequestro conservativo. Il ricorrente osserva che parti di quell'accordo erano "(C) S.p.A.", cessionaria delle quote di "(B) S.p.A.", da un lato, ed egli stesso (oltre a il sig. (D)), dall'altro lato, essendosi impegnato a garantire l'estinzione di alcune passività della società oggetto di cessione, "fino a concorrenza di € 246.544,10".

"(B) S.p.A." ha contestato la sussistenza del presupposto per la dichiarazione di inefficacia del sequestro, sicché, in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione della disciplina uniforme del procedimento cautelare, la causa è stata istruita (peraltro soltanto con le produzioni documentali e con lo scambio di memorie) e rimessa

all'odierna udienza per la decisione con sentenza a verbale.

Si deve innanzitutto affermare la correttezza del rito dal punto di vista della conformazione dell'organo giudicante. Premesso che sulla contestazione in merito alla sopravvenuta inefficacia del sequestro è chiamato a decidere "l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare" (art. 669-*novies*, comma 2°, c.p.c.), tale ufficio – ovverosia il Tribunale di Udine – decide le controversie in composizione monocratica, a meno che non sia esplicitamente prevista la riserva di collegialità (v. art. 50-*ter* c.p.c.), il che non avviene nel caso di specie. Sarebbe, pertanto, errato ricavare implicitamente una riserva di collegialità basandosi soltanto sulla circostanza accidentale che, nel caso di specie, la domanda cautelare fu respinta dal giudice designato nella prima fase del procedimento e accolta dal collegio in sede di reclamo.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Non è in discussione che il giudizio arbitrale instaurato (e nel frattempo giunto alla pronuncia del lodo) fosse volto ad accertare proprio il credito per il quale "(B) S.p.A." ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare (credito espressamente menzionato, *inter alia*, nell'istanza per la nomina dell'arbitro: doc. n° 2 di parte resistente). Nemmeno si è sostenuto, da parte del ricorrente (se non, tardivamente, nell'odierna discussione orale), che "(B) S.p.A." avrebbe dovuto proporre domanda al giudice dello Stato, perché estranea alla clausola arbitrale contenuta nell'accordo del 15.7.2010. Si è soltanto rilevato che

“(B) S.p.A.” avrebbe dovuto intervenire nel processo avviato da “(C) S.p.A.” e non invece avviarlo insieme a “(C) S.p.A.”, con ciò confermandosi, nei fatti, che l’azione di merito di “(B) S.p.A.” andava proposta proprio nel giudizio arbitrale e proponendosi una distinzione davvero formalistica – e priva di qualsiasi rilevanza – tra proposizione della domanda e intervento in un procedimento già pendente.

In sostanza, il ricorrente pretenderebbe qui di sollevare una questione di merito (è “(B) S.p.A.” titolare del credito per il quale ha ottenuto la tutela?), per la cui decisione è competente l’arbitro, al fine di porre una questione di rito (ha la ricorrente tempestivamente proposto la domanda di merito?), che invece non si pone. La risposta a tale ultima domanda è, infatti, sicuramente affermativa, avendo “(B) S.p.A.” attivato l’arbitrato ancor prima di ottenere la misura cautelare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 282 c.p.c.; Cass. 10.11.2004, n° 21367).

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

1. respinge la richiesta di dichiarazione di inefficacia del sequestro, perché infondata;
2. condanna il sig. (A) al pagamento, in favore di “(B) S.p.A.”, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000, per compensi;

3. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale (art. 35 disp. att. c.p.c.).

Il giudice.

(dott. Andrea Zuliani)